

Sentenza 103/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere Francesco Targia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 2372** del registro di segreteria, proposto da:

- *(omissis)* , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Musacchio (c.f. MSC NDR 74L12 D773N) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Brescia, 29, (c.f. MSC NDR 74L12 D773N);

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**

UDITO, alla pubblica udienza del giorno 18 ottobre 2025, l'Avv. Musacchio per il ricorrente.

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, il sig. *omissis* ha chiesto, previo espletamento di CTU medico-legale, di voler riconoscere la dipendenza da causa-concausa di servizio delle infermità *infra* descritte ai fini della futura pensione privilegiata ordinaria e, in via istruttoria, ordinarsi l'esibizione degli accertamenti eseguiti e del fascicolo amministrativo, disporsi CTU e, in caso di contestazione, ammettersi prova testimoniale, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In particolare, il ricorrente, dopo aver affermato e argomentato in ordine

alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, rappresentava di essere caporal maggiore dell'EI, di essere affetto da “*spondiloartrosi lombo-sacrale ad impegno funzionale*” e “*scoliosi destro convessa del tratto lombare*” e di aver svolto la sua attività di lavoro in condizioni di stress e disagio, dovendo compiere operazioni di pattugliamento e soccorso (nazionali ed estere) in situazioni ambientali e tattiche difficili, causa anche il notevole impegno orario richiesto (diurno e notturno) i turni, il sottorganico e le movimentazioni effettuate per chilometri a piedi o su mezzi, circostanze queste che avrebbero causato, o quantomeno concausato, l'insorgenza e/o l'aggravamento delle infermità denunciate. Lamentava, pertanto, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 e ss. del DPR n. 1092 del 1973, l'errore nei presupposti e il travisamento dei fatti, le erronee valutazioni data l'assenza di fattori costituzionali o acquisiti su base individuale.

2. Il Ministero della difesa, in sede di costituzione in giudizio, chiedeva, in via pregiudiziale e/o preliminare, di disporre la chiamata in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, data la legittimazione passiva del Comitato di verifica delle cause di servizio – CVCS e di dichiarare il difetto di interesse, concreto ed attuale, ad agire essendo il ricorrente ancora in servizio e non prossimo alla pensione. Nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato per le ragioni esposte, con vittoria di spese.

3. Con memoria depositata del 28 aprile 2024, parte ricorrente precisava i motivi di ricorso e replicava alle controdeduzioni avversarie.

4. Con sentenza/ordinanza n. 18/2024 questa Sezione dichiarava la propria

giurisdizione e l'ammissibilità del ricorso; rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio e disponeva l'espletamento di apposita consulenza medico legale a fine di accertare *“se le patologie di cui è affetto il sig. omissis (‘spondiloartrosi lombo - sacrale ad impegno funzionale’ e ‘scoliosi destro convessa del tratto lombare’) siano o meno dipendenti da causa/concausa di servizio, indicando, in caso positivo, la categoria di iscrizione tabellare singola e cumulata alla data di presentazione della domanda e riferendo, altresì, su ogni altro elemento utile ai fini del giudizio.”*

5. Con parere medico legale in data 9 maggio 2025 la U.M.L. presso il Ministero della salute giungeva alle seguenti conclusioni: *“Sulla base dell’esame di tutta la documentazione disponibile in atti, delle argomentazioni introdotte dal CTP di parte attrice, nonché delle considerazioni medico legali espresse, questo UML, in risposta ai quesiti posti dall’Ecc.ma Corte con la succitata ordinanza, ritiene di poter rispondere in tal senso: l’infermità ‘scoliosi 6 destro convessa del tratto lombare’ sofferta dal sig. omissis non è da ritenersi dipendente né causalmente né concausalmente dal servizio; l’infermità ‘spondiloartrosi lombo-sacrale ad impegno funzionale’ può essere considerata correlabile con l’attività di servizio svolto dal ricorrente, in termini di concasualità, ma non risulta, attualmente, ascrivibile ad alcuna categoria della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834”.*

6. Da ultimo, con memoria del 3 ottobre 2025, parte ricorrente, nel condividere la valutazione medico-legale dell’U.M.L., insisteva per l’accoglimento del ricorso e chiedeva la declaratoria in ordine alla

dipendenza da causa di servizio dell'infermità "spondiloartrosi lombo sacrale ad impegno funzionale" ai sensi e per gli effetti del dPR n. 1092 del 1973 e del dPR 461 del 2001, con vittoria di spese e distrazione.

7. All'udienza del 15 ottobre 2025, parte ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni.

DIRITTO

1. Questo Giudice è chiamato a pronunciarsi in ordine la dipendenza da causa-concausa di servizio delle patologie di cui è affetto il sig. omissis ("spondiloartrosi lombo-sacrale ad impegno funzionale" e "scoliosi destro convessa del tratto lombare").

2. Il CTU nominato, con parere del 9 maggio 2025 condiviso da parte ricorrente, è giunto alle seguenti conclusioni da cui questo Giudice non intende discostarsi: *"ritiene di poter rispondere in tal senso: l'infermità "scoliosi 6 destro convessa del tratto lombare" sofferta dal sig. omissis non è da ritenersi dipendente né causalmente né concausalmente dal servizio; l'infermità "spondiloartrosi lombo-sacrale ad impegno funzionale" può essere considerata correlabile con l'attività di servizio svolto dal ricorrente, in termini di concasualità, ma non risulta, attualmente, ascrivibile ad alcuna categoria della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834"*.

3. Da quanto sopra discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto, limitatamente alla dipendenza da causa di servizio della spondiloartrosi lombo-sacrale ad impegno funzionale. Le spese vengono compensate in ragione dell'esito complessivo del giudizio e delle sue peculiarità che hanno reso necessario l'espletamento di un mezzo

istruttorio.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:

- dichiara la “*spondiloartrosi lombo-sacrale ad impegno funzionale*” correlabile con l’attività di servizio, in termini di concasualità, attualmente, ascrivibile ad alcuna categoria della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834.

Compensa le spese.

Così disposto in Bolzano, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

IL GIUDICE

(Francesco Targia)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Bolzano, 17.10.2025